




CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

# NEWSLETTER



Numero 10/2020

*a cura di*



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

## IN QUESTO NUMERO

### LEGISLAZIONE

Gli effetti Covid non impattano sull'impairment test

### INTERPRETAZIONI

Le erogazioni Covid devono essere fatte con sistemi tracciabili

Gli Isa elevati nel 2018- 2019 escludono le norme sulle società di comodo

Nessuna elusione nella fusione inversa successiva ad un conferimento

### GIURISPRUDENZA

La Tobin tax sui derivati non contrasta con le norme comunitarie

Errore di competenza e possibilità di compensazione: l'orientamento restrittivo della Cassazione

### DOTTRINA

Assonime commenta le novità della dichiarazione Iva

I commercialisti aggiornano l'analisi dei decreti sull'emergenza

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### LEGISLAZIONE

#### **Gli effetti Covid non impattano sull'impairment test**

La Comunicazione OIC del 5 maggio prende in considerazione due questioni riguardanti l'applicazione dei principi OIC9 e OIC19 in seguito agli effetti del Coronavirus:

- se la crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment;
- se nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19.

Le conclusioni raggiunte dall'Organismo di contabilità sono le seguenti:

- il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione;
- ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.

*OIC, Impairment test e COVID 19, Comunicazione del 5 maggio 2020*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### INTERPRETAZIONI

#### **Le erogazioni Covid devono essere fatte con sistemi tracciabili**

Le erogazioni liberali in denaro previste dall'articolo 66 del dl 18/20 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, le regole ordinarie richiedono che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero dall'estratto conto delle carte di credito sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, l'Agenzia ritiene sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

*Agenzia delle Entrate, Risoluzione 27.4.2020 n. 21*

## Gli Isa elevati nel 2018- 2019 escludono le norme sulle società di comodo

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n. 183037 prevede la possibilità di disapplicare la normativa delle società di comodo per le società con indici di affidabilità elevata (non solo per l'anno di riferimento, ma anche in base alla media di un biennio). Viene infatti disposto che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30.4.2020 n. 183037*

## IVA

### DOTTRINA

#### Assonime commenta le novità della dichiarazione Iva

La circolare Assonime n. 6 del 27 aprile 2020 esamina le principali novità del modello di dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2019 rispetto a quello relativo alla dichiarazione per l'anno 2018.

In particolare, nell'attuale modello sono stati inseriti il quadro VP, per comunicare i dati relativi al quarto trimestre tramite la dichiarazione IVA annuale, e il quadro VQ, per indicare l'IVA periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato nonché a seguito della notifica delle cartelle di pagamento.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale, che ordinariamente scade il 30 aprile di ogni anno, è stato differito per la generalità dei contribuenti al 30 giugno 2020, tenendo conto dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Ciò non vale, tuttavia, per i soggetti non residenti direttamente identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale: per essi il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è rimasto fissata al 30 aprile.

*Assonime, Circolare 27.4.2020 n. 6*

## ALTRE IMPOSTE

### GIURISPRUDENZA

#### La Tobin tax sui derivati non contrasta con le norme comunitarie

La sentenza 30.4.2020 n. C-565/18 della Corte di Giustizia UE ha sancito la conformità della Tobin tax italiana sugli strumenti derivati alle disposizioni comunitarie.

Secondo la pronuncia, infatti, l'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un'imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell'operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall'eventuale intermediario che interviene nell'esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi

e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.

*Corte di Giustizia UE, Sentenza 30.4.2020 n. C-565/18*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

### GIURISPRUDENZA

#### **Errore di competenza e possibilità di compensazione: l'orientamento restrittivo della Cassazione**

La Cassazione si esprime su una pronuncia in cui i giudici di merito hanno affermato che le spese, pur contabilizzate fuori dall'esercizio di competenza, possono essere compensate con i crediti dell'anno successivo, a fronte della constatazione che il contribuente *“non ha mai disconosciuto la ripresa a tassazione degli importi, ma ha chiesto di dare attuazione ad una compensazione delle imposte relative all'anno 2002 derivanti dall'accertamento, con le medesime imposte dell'anno 2003 versate in eccesso e che l'ufficio dovrebbe rimborsare”*.

Questa prospettata ricostruzione del sistema delle compensazioni si infrange però sul consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui *“in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio in forza del quale ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Principio che non può considerarsi superato dall'articolo 8, primo comma, della L. 212/200, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato tuttavia ferme le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002 (Cassazione 12262/2007; 17001/2013; in materia di Iva cfr. 8716/2013). Questo Collegio condivide il riportato orientamento, al quale ritiene di dare continuità, tenendo conto che le regole contabili, se così non fosse, di fatto sarebbero prive di ogni valore, così svuotando le stesse regole di competenza applicate ai componenti del reddito d'impresa, a partire dalle prescrizioni dell'articolo 109 TUIR.”*

*Cassazione, Sentenza 23.4.2020 n. 8068*

### DOTTRINA

#### **I commercialisti aggiornano l'analisi dei decreti sull'emergenza**

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione dei dottori commercialisti hanno aggiornato il documento di ricerca dedicato ai decreti legge 18/20 e 23/20. Il materiale, che fa seguito alla pubblicazione dei precedenti documenti del 18 marzo e del 15 aprile, è aggiornato con le novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia” e con gli ulteriori chiarimenti di prassi pubblicati nelle ultime due settimane.

*CNDCDEC e FNC, Documento di ricerca “LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19”, 29 aprile 2020*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### **Nessuna elusione nella fusione inversa successiva ad un conferimento**

Nella risposta all'interpello n. 123 del 30 aprile 2020 l'Agenzia delle entrate si è espressa per la non applicabilità delle norme sull'abuso del diritto ad una sequenza di operazioni di conferimento di azienda e di fusione inversa poste in essere dagli stessi soggetti.

Nella fattispecie concreta, il conferimento della azienda era stato effettuato da un consorzio tra enti locali, destinato ex lege ad estinguersi. Per effetto del conferimento il consorzio aveva conseguito la maggioranza nel capitale di una società operativa (la conferitaria). Per giungere alla corretta imputazione delle quote della società operativa ai singoli comuni partecipanti al consorzio si propone, invece della assegnazione delle partecipazioni in sede di liquidazione del consorzio stesso, la sua incorporazione mediante fusione inversa nella società operativa.

L'Agenzia delle entrate non ravvisa alcun raggiungimento di vantaggi fiscali indebiti, né alcun aggiramento di principi dell'ordinamento tributario.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 123 del 30 aprile 2020*